

L'imposta provinciale di soggiorno: le novità per il 2021

Con decorrenza 1 gennaio 2021 l'imposta provinciale di soggiorno sarà disciplinata dall'art. 15 della nuova Legge sulla promozione turistica provinciale 2020 (L.P. 12 agosto 2020 n. 8) e dal relativo regolamento di esecuzione recentemente approvato con DPP 3 dicembre 2020 n. 15-28/leg.

Chi deve pagare l'imposta di soggiorno

L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta da ogni persona che pernotta nelle strutture ricettive o negli alloggi turistici ubicati in territorio provinciale e si applica ad ogni pernottamento.

Nel caso di soggiorni di durata superiore a 10 notti consecutive presso la medesima struttura ricettiva, l'imposta è corrisposta nella misura di 10 pernottamenti. Le notti di pernottamento si considerano comunque consecutive qualora il periodo complessivo di soggiorno sia interrotto, anche in modo ripetuto, per non più di quattro notti comprensive del fine settimana.

Per l'applicazione del numero massimo di notti nelle case e appartamenti per vacanze CAV, negli alloggi ad uso turistico e nei campeggi e campeggi villaggio, si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con i quali queste strutture sono concesse in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione della struttura e dalla consecutività delle notti di soggiorno.

Misura dell'imposta per ogni pernottamento

L'imposta è determinata per ogni pernottamento nella misura indicata nella seguente tabella.

Struttura ricettiva	Classificazione (stelle)	dal 01/01/2021 al 30/11/2021 (in via transitoria)	dal 01/12/2021 (a regime)
alberghi; alberghi garni; residenze turistico alberghiere RTA; villaggi alberghieri	5 *	€ 2,30	€ 3,00
	4S* - 4*	€ 1,80	€ 2,50
	3S* - 3*	€ 1,50	€ 2,00
	2* - 1* o n.c.	€ 1,00	€ 1,50
esercizi di affittacamere; esercizi rurali; bed & breakfast; case e appartamenti per vacanze; ostelli per la gioventù; case per ferie; alberghi diffusi		€ 1,00	€ 1,50
alloggi ad uso turistico		€ 1,00	€ 1,00
campeggio; campeggio-villaggio; campeggi parco vacanze		€ 1,00	€ 1,50
agriturismi		€ 1,00	€ 1,50
rifugi escursionistici		€ 1,00	€ 1,50

Esenzioni dal pagamento dell'imposta

Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:

- i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere;
- le forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni;
- i minori fino al compimento del 14° anno di età;

- i soggetti che effettuano terapie presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, ubicate in provincia di Trento;
- gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere nel limite di un accompagnatore per paziente;
- i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;
- i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolte presso le strutture ricettive;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, in caso di minori il gestore della struttura ricettiva si avvale dei dati relativi alle generalità degli alloggiati, raccolti e comunicati all'Autorità di P.S.; in tutte le altre ipotesi, l'ospite deve dichiarare di avere diritto all'esenzione compilando l'apposito modulo di autocertificazione, predisposto da Trentino Riscossioni e reso disponibile dal gestore.

Le dichiarazioni dovranno essere conservate a cura del gestore per cinque anni ed esibite a Trentino Riscossioni in caso di controllo.

Attività di informazione

I gestori delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico informano i propri ospiti dell'applicazione e della misura dell'imposta provinciale di soggiorno, dei termini e delle modalità di versamento, delle esenzioni e delle sanzioni. Le informazioni sono rese note agli ospiti anche mediante la loro pubblicazione su sito internet e la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno della struttura ricettiva o dell'alloggio per uso turistico

Pagamento dell'imposta

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo (il cliente) entro l'ultimo giorno di permanenza nella struttura ricettiva ed è incassata dal gestore della struttura ricettiva che rilascia quietanza di pagamento. Copia della quietanza deve essere conservata per cinque anni ed esibita a Trentino riscossioni in caso di controllo.

Comunicazione dei pernottamenti

Il gestore è tenuto a comunicare a Trentino Riscossioni S.p.A il numero dei pernottamenti per i quali è dovuta l'imposta con indicazione dei pernottamenti esclusi e di quelli esenti, nonché l'imposta incassata. La comunicazione è presentata per via telematica, utilizzando le procedure informatiche messe a disposizione da Trentino Riscossione spa.

In caso di mancato funzionamento delle procedure telematiche è, comunque, obbligatorio effettuare la comunicazione su supporto cartaceo, utilizzando il modello predisposto da Trentino Riscossioni.

I **gestori delle strutture ricettive** devono presentare la comunicazione:

- entro il 16 maggio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel primo quadrimestre (1 gennaio/30 aprile)
- entro il 16 settembre per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel secondo quadrimestre (1 maggio/31 agosto)
- entro il 16 gennaio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel terzo quadrimestre (1 settembre/31 dicembre)

I **gestori degli alloggi ad uso turistico** devono presentare la comunicazione entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

La comunicazione deve essere presentata anche se nei periodi di riferimento non ci sono stati pernottamenti.

Versamento dell'imposta

L'imposta è versata dai gestori delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico a Trentino riscossioni s.p.a., entro il giorno 16 del mese successivo alla data di scadenza entro la quale deve essere presentata la comunicazione con le seguenti modalità:

- a) addebito continuativo sul conto corrente;
- b) bollettino PagoPA;
- c) canali telematici disponibili;
- d) altre forme di pagamento, attivate da Trentino riscossioni s.p.a.

Obblighi e sanzioni

I gestori delle strutture ricettive e degli alloggi ad uso turistico sono responsabili:

- del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- della presentazione della dichiarazione;
- del versamento dell'imposta.

L'imposta è dovuta alla Provincia; la riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative, è affidata a Trentino Riscossioni S.p.A che a tal fine ha accesso ai dati contenuti nei sistemi informativi del turismo.